Regolamento della PREVIDENZA IMPLENIA

Valido dal 1 gennaio 2019

In caso di dubbi fa fede il Regolamento redatto in lingua tedesca.

PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI E DEL FINANZIAMENTO

Salario assicurato Art. 4

Finanziamento

- Contributi Art. 6
- Prestazione d'entrata, somma di riscatto, contributi d'ammortamento Art. 7

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia Art. 9
- Rendita per i figli Art. 9

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità Art. 10
- Rendita per i figli Art. 10

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi e/o per conviventi Art. 11
- Rendita per orfani Art. 12
- Capitale garantito in caso di decesso Art. 13

Prestazioni in caso d'uscita Art. 16

ABBREVIAZIONI E TERMINI UTILIZZATI

Cassa pensioni	Cassa pensioni gestita dalla fondazione in conformità al presente regolamento
Ditta	Implenia AG e le società strettamente collegate economicamente o finanziariamente che hanno aderito alla Cassa pensioni
Collaboratore	I collaboratori e le collaboratrici aventi un rapporto di lavoro con la ditta (Personale Operativo e collaboratori PTA)
Personale Operativo	In base alla definizione di Implenia SA
Collaboratore PTA	Personale tecnico e amministrativo [PTA] che non è soggetto al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale
Assicurato	Il collaboratore accolto nella Cassa pensioni
Età	Differenza tra l'anno solare corrente e l'anno di nascita
Età di pensionamento	L'età al primo del mese dopo il compimento del 65° anno di età per gli uomini e le donne
Unione domestica registrata	ai sensi della legge sull'unione domestica registrata (LUD); l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AI	Assicurazione per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Indice

I. Disposizioni generali 5

Art. 1 Scopo 5
Art. 2 Ammissione 5
Art. 3 Esame dello stato di salute 6
Art. 4 Salario assicurato 7
Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia 8

II. Finanziamento 9

Art. 6 Contributi 9
Art. 7 Prestazione d'entrata, somma di riscatto, contributi d'ammortamento 10

III. Prestazioni assicurative 11

Art. 8 Prestazioni assicurate, informativa per gli assicurati 11
Art. 9 Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli 11
Art. 10 Rendita di invalidità, rendita per i figli 12
Art. 11 Rendita per coniugi o indennità unica, rendita per conviventi, versamento di capitale 14
Art. 12 Rendita per gli orfani 15
Art. 13 Capitale in caso di morte 16
Art. 14 Impiego di fondi liberi, adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi 17
Art. 15 Disposizioni in merito al versamento 17

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale 18

Art. 16 Scadenza, prolungamento della copertura, rimborso 18
Art. 17 Importo della prestazione d'uscita 18
Art. 18 Impiego della prestazione d'uscita 18
Art. 19 Ferie non retribuite 19

V. Disposizioni particolari 20

Art. 20 Computo prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazione anticipata 20
Art. 21 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni. 21
Art. 22 Dovere di informazione e di comunicazione 21
Art. 23 Prelievo anticipato, pignoramento, dovere di informazione 22
Art. 24 Divorzio 23
Art. 25 Liquidazione parziale 24
Art. 26 Copertura insufficiente 24

VI. Organizzazione 26

Art. 27 Consiglio di fondazione 26
Art. 28 Controllo 26

VII. Disposizioni finali 28

Art. 29 Uso e modifica del regolamento 28
Art. 30 Risoluzione di contratti di affiliazione, scioglimento della fondazione 28
Art. 31 Controversie 28
Art. 32 Entrata in vigore; disposizioni transitorie 28

Allegato I al Regolamento I

Aliquote di conversione a seconda dell'età del pensionamento I
Adeguamento in percentuale della rendita di vecchiaia target, della rendita di invalidità target e della rendita per coniugi target II

Allegato II al Regolamento Personale Operativo (Piano previdenziale PE) III

Mantenimento volontario della previdenza del Personale Operativo III
Età del pensionamento Personale Operativo III
Rendita d'invalidità Personale Operativo III
Ammontare dei contributi IV
Riscatto di prestazioni complementari V

Allegato III al Regolamento collaboratori PTA VI

Rendita di invalidità per i collaboratori PTA VI
Assicurazione complementare per i collaboratori PTA VI
Capitale supplementare in caso di morte per i collaboratori PTA VI
Capitale in caso di invalidità per i collaboratori PTA VII
Accrediti di vecchiaia VIII
Ammontare dei contributi IX
Riscatto di prestazioni complementari XI

Allegato IV al Regolamento XII

GLOSSARIO DEL REGOLAMENTO

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 Con il nome di "Implenia Vorsorge" è stata costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero, art. 331 del Codice Svizzero delle obbligazioni e art. 48 LPP con sede a Basilea.

2 La fondazione ha come scopo la previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni esecutive a favore dei lavoratori delle imprese strettamente collegate economicamente o finanziariamente con la ditta fondatrice e a favore dei loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche legate alla vecchiaia, al decesso e all'invalidità e a tale scopo è iscritta nel registro della previdenza professionale.

3 La fondazione gestisce per proprio conto e a proprio rischio e pericolo una Cassa pensioni secondo le disposizioni del presente regolamento. Ha la facoltà di riassicurare singoli rischi presso una compagnia d'assicurazione sottoposta alla sorveglianza ordinaria.

4 La Cassa pensioni accorda in ogni caso almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP. A tale scopo gestisce per ogni assicurato un "conto di controllo" (conto testimone) da cui risultano in qualsiasi istante l'avere di vecchiaia LPP maturato dall'assicurato e i diritti minimi che gli spettano per legge.

5 La Cassa pensioni gestisce un piano previdenziale per il Personale Operativo (Piano previdenziale PE, allegato II) così come un piano previdenziale per i collaboratori PTA (Piano previdenziale PTA, allegato III).

Art. 2 Ammissione

1 Vengono accolti nella Cassa pensioni i collaboratori

a) che hanno compiuto il 17° anno d'età e

b) che hanno un salario annuo (Art. 4 capoverso 2) superiore al salario minimo secondo Art. 2 LPP.

È fatto salvo il capoverso 2.

2 Non vengono accolti nella Cassa pensioni:

a) i collaboratori che hanno già raggiunto l'età del pensionamento ai sensi della LPP (cfr. allegato IV);

b) i collaboratori che sono già altrimenti assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale;

c) i collaboratori invalidi ai sensi della AI nella misura di almeno il 70 per cento e i collaboratori il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26a LPP;

d) i collaboratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato per una durata non superiore a tre mesi. Qualora la durata del contratto sia prolungata successivamente oltre i tre mesi, l'obbligo di assicurazione decorre dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. Qualora il collaboratore sia stato assunto a più riprese dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi, il collaboratore è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro. Qualora prima dell'inizio del primo rapporto di lavoro sia stato tuttavia convenuto che la durata dell'impiego è superiore a tre mesi, il collaboratore è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.

3 La copertura assicurativa decorre dal giorno il cui l'assicurato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, al più tardi al momento in cui si avvia per recarsi al lavoro, al più presto il 1 gennaio dopo il compimento del suo 17° anno d'età.

Art. 3 Esame dello stato di salute

1 Tutti i collaboratori da accogliere nella Cassa pensioni devono compilare un questionario relativo al proprio stato di salute. Sulla base di tali dati la fondazione può applicare una riserva. La fondazione può eventualmente limitare le prestazioni di invalidità e di decesso previste per legge. In caso di violazione dell'obbligo di denuncia (dati incompleti o inesatti) il termine per l'adeguamento delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 è dodici mesi da quando la Cassa pensioni ne è venuta a conoscenza.

2 Qualora nel corso della durata della riserva insorga un caso d'assicurazione, le limitazioni alle prestazioni sovraobbligatorie vengano mantenute a vita.

3 Le prestazioni previdenziali acquisite con le prestazioni di uscita apportate non possono essere sminuite da una nuova riserva relativa allo stato di salute. Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza viene computato sulla nuova riserva.

4 La durata massima di una riserva espressa è cinque anni.

5 Qualora prima dell'accertamento dello stato di salute insorga un caso d'assicurazione, la cui causa sussisteva già prima dell'accoglimento nella Cassa pensioni, vengono erogate solo le prestazioni acquisite con la prestazione d'uscita apportata, ma comunque almeno le prestazioni di legge ai sensi della LPP.

6 Se prima o all'accoglimento nella Cassa pensioni una persona non è interamente abile al lavoro, senza tuttavia essere invalido ai sensi della LPP a causa di tale incapacità lavorativa e se la causa di tale incapacità lavorativa determina l’invalidità o il decesso entro i termini prescritti dalla LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento.

Art. 4 Salario assicurato

1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante di cui al capoverso 2, diminuito dell'importo di coordinamento secondo il capoverso 3. Se il salario assicurato calcolato in tal modo risulta inferiore al salario minimo assicurato, esso viene aumentato fino a raggiungere tale importo. Il salario minimo assicurato corrisponde al 50% dell'importo di coordinamento secondo LPP (cfr. allegato IV).

2 Il salario annuo determinante corrisponde sostanzialmente, salvo applicazione di una delle seguenti eccezioni, a 13 volte il salario mensile senza indennità (in particolare assegni familiari e per i figli e inoltre indennità per ore di straordinario, per lavori sotterranei).

Eccezioni:

- collaboratori con componenti salariali flessibili: il salario annuo determinante corrisponde a 12 volte il salario mensile e il componente salariale flessibile secondo la concertazione degli obiettivi (componente flessibile in base agli obiettivi);
- per tutti i collaboratori viene inoltre assicurata una quota azionaria promessa contrattualmente in franchi;
- in casi eccezionali la fondazione può stabilire anche un regolamento differente per stabilire il salario assicurato;
- per gli assicurati con salario orario, il salario orario moltiplicato per il numero nominale medio di ore l'anno, compresa tredicesima, indennità ferie e festività, è considerato il salario annuo determinante.

3 L'importo di coordinamento corrisponde al 50 % del salario annuo determinante, ma al massimo all'importo di coordinamento secondo LPP (cfr. allegato IV).

4 In accordo con la ditta, il consiglio di fondazione può stabilire in via generale o per singoli gruppi di collaboratori un importo massimo del salario annuo determinante per la determinazione del salario assicurato. In tal caso devono essere rispettate le disposizioni di legge (Art. 79c LPP e 60c OPP2) (cfr. allegato IV).

5 In caso di assicurati a tempo parziale o parzialmente invalidi, l'importo di coordinamento massimo e il salario annuo massimo determinante vengono adeguati in base al grado d'occupazione o al diritto alla rendita d'invalidità.

6 Il salario assicurato viene stabilito la prima volta all'accoglimento. Gli adeguamenti salariali sono considerati immediatamente. Qualora tra compimento del 58esimo anno d'età ed età del pensionamento l'assicurato riduca il proprio salario annuo al massimo della metà, su richiesta dell'assicurato si dovrà prescindere dalla riduzione del salario assicurato e mantenere l'assicurazione del precedente salario assicurato.

7 Qualora il salario annuo determinante diminuisca temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, congedo maternità o per motivi analoghi, resta sostanzialmente valido il precedente salario assicurato fintanto che sussista l'obbligo della ditta a pagare il salario. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.

8 Un aumento dell'importo di coordinamento non determina una riduzione del salario assicurato.

9 In caso di riduzione del salario annuo, su richiesta dell'assicurato e con l'approvazione del datore di lavoro, il salario assicurato può continuare ad essere gestito per un tempo limitato considerando un importo precedentemente esistente.

Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

1 Per ogni assicurato viene tenuto un conto individuale di vecchiaia da cui risulti l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia consta

a) degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi,

b) delle prestazioni d'entrata apportate, interessi compresi,

c) delle somme di riscatto volontarie, interessi compresi,

d) degli importi, interessi inclusi, che sono stati trasferiti e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP,

e) di eventuali altri versamenti, interessi compresi,

f) detratti eventuali prelievi per abitazione ad uso proprio e a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, interessi compresi.

2 Alla fine di ogni mese solare viene accreditato sul conto di vecchiaia di ogni assicurato di età superiore ai 25 anni un accredito di vecchiaia che per il Personale Operativo è conforme al piano previdenziale PE (allegato II) e per collaboratori PTA è conforme al piano previdenziale PTA (allegato III).

3 Il tasso d'interesse viene stabilito dal consiglio di fondazione (cfr. allegato IV).

4 In caso di invalidità totale l'avere di vecchiaia continua ad essere gestito con interessi e accrediti di vecchiaia. La prosecuzione ha inizio dall'inizio del diritto alla rendita d'invalidità della Cassa pensioni. Ha durata fino a quando sussiste il diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensioni, tuttavia non oltre il raggiungimento dell'età del pensionamento. Gli accrediti di vecchiaia sono commisurati al salario assicurato all'inizio dell'incapacità lavorativa e agli accrediti di vecchiaia aggiornati secondo il regolamento, in percentuale rispetto al salario assicurato.

5 In caso di invalidità parziale, l'avere di vecchiaia esistente all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità della Cassa pensioni e il salario assicurato all'inizio dell'incapacità di lavorare vengono ripartiti in base al diritto alla rendita d'invalidità. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte invalida continua ad essere gestito in conformità al capoverso 4 come per un assicurato invalido totale e l'avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva continua ad essere gestito come per un assicurato totalmente capace di lavoro.

II. Finanziamento

Art. 6 Contributi

1 I contributi di risparmio e di rischio della ditta e degli assicurati sono elencati per il Personale Operativo nel piano previdenziale PE (allegato II) e per i collaboratori PTA nel piano previdenziale PTA (allegato III).

2 La ditta detrae i contributi degli assicurati dal salario in 12 rate mensili e li versa mensilmente alla Cassa pensioni.

I contributi della ditta vengono versati alla Cassa pensioni insieme ai contributi degli assicurati o addebitati ad una eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

3 L'obbligo contributivo decorre dall'accoglimento nella Cassa pensioni, ma sempre solo all'inizio del mese e non prima del 1 gennaio dopo il compimento del 17esimo anno d'età. In caso di entrata o uscita nel corso di un mese, i contributi sono sempre dovuti per l'intero mese. Fatto salvo il capoverso 4, l'obbligo contributivo termina

a) al raggiungimento dell'età del pensionamento, fatto salvo il capoverso 6;

b) alla risoluzione del rapporto di lavoro;

c) qualora il salario sia inferiore al salario minimo in conformità all'art. 2 LPP (cfr. allegato IV).

4 In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio militare, l'obbligo contributivo sussiste fino a quando vengono versati il salario o una prestazione sostitutiva del salario (ad es. indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni). I contributi vengono detratti dal salario versato successivamente o da una prestazione sostitutiva del salario.

5 L'esenzione dal pagamento dei contributi in caso di invalidità decorre dall'inizio del diritto alla rendita d'invalidità della Cassa pensioni, in particolare solo dopo la fine del rinvio della rendita d'invalidità ai sensi dell'Art. 10 capoverso 7. Ha durata fino a quando sussiste il diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensioni, tuttavia non oltre il raggiungimento dell'età del pensionamento. È determinante il salario assicurato all'inizio dell'incapacità di lavorare e il diritto alla rendita d'invalidità nella Cassa pensioni (cfr. Art. 5 capoverso 4 e 5).

6 Il collaboratore PTA assicurato può richiedere che dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento i contributi di risparmio continuino ad essere versati fino al termine dell'attività professionale, ma non oltre il compimento del 70esimo anno d'età (cfr. per il Personale Operativo il piano previdenziale PE [allegato II] e per i collaboratori PTA il piano previdenziale PTA [allegato III].

Art. 7 Prestazione d'entrata, somma di riscatto, contributi d'ammortamento

1 La prestazione di uscita per precedenti rapporti previdenziali deve essere versata alla Cassa pensioni come prestazione d'entrata. La prestazione d'entrata viene accreditata all'assicurato come avere di vecchiaia.

2 La prestazione d'entrata è dovuta all'accoglimento nella Cassa pensioni.

3 L'assicurato deve permettere alla Cassa pensioni di consultare i conteggi della prestazione d'uscita proveniente da precedenti rapporti di previdenza.

4 L'assicurato deve segnalare alla Cassa pensioni la precedente appartenenza ad un istituto di libero passaggio e la forma di protezione previdenziale. All'accoglimento dell'assicurato nella Cassa pensioni, l'istituto di libero passaggio deve versare il capitale di previdenza alla Cassa pensioni.

5 In caso di piena capacità di lavoro fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, un assicurato può versare somme di riscatto aggiuntive. La massima somma di riscatto possibile viene determinata per il Personale Operativo ai sensi dell'allegato II (piano previdenziale PE) e per i collaboratori PTA ai sensi dell'allegato III (piano previdenziale PTA). Dall'importo massimo della somma di riscatto viene dedotto l'avere del pilastro 3a, che supera il limite citato nell'art. 60a capoverso 3 OPP 2 ed eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non doveva versare nella Cassa pensioni. Le somme di riscatto sono accreditate all'assicurato come avere di vecchiaia. La Cassa pensioni non garantisce la detraibilità fiscale dei riscatti.

6 Se si sono ottenuti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, le somme di riscatto volontarie possono essere versate soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Si esclude il nuovo riscatto a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata (Art. 24 capoverso 1). Se è stato superato il limite d'età per un rimborso ai sensi dell'art. Art. 23 capoverso 7, è ammessa la prestazione di una somma di riscatto. Dalla somma massima di riscatto vengono dedotti i prelievi anticipati.

7 In caso di persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi cinque anni seguenti all'accoglimento in un istituto di previdenza svizzero, la somma annuale di riscatto non deve superare il 20% del salario assicurato, fatto salvo l'art. 60b capoverso 2 OPP 2. Dopo la scadenza del termine di cinque anni possono essere versate le somme di riscatto in analogia alle precedenti disposizioni.

III. Prestazioni assicurative

Art. 8 Prestazioni assicurate, informativa per gli assicurati

1 La cassa pensioni garantisce agli assicurati e ai propri superstiti le seguenti prestazioni:

a) Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per i figli (Art. 9)
b) Rendita d'invalidità, completa di rendita per i figli (Art. 10)
c) Rendita per coniugi o indennità unica, rendita per conviventi (Art. 11)
d) Rendita per orfani (Art. 12)
e) Capitale in caso di morte (Art. 13)

2 Ogni assicurato riceve annualmente un certificato di previdenza professionale in cui compaiono l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate nonché la prestazione d'uscita. La Cassa pensioni fornisce una volta l'anno agli assicurati in forma adeguata informazioni sulla propria organizzazione e sulle proprie forme di finanziamento, nonché sui componenti del Consiglio di fondazione.

3 Le prestazioni assicurative di cui sopra vengono garantite con espressa riserva dell'Art. 16 capoverso 6, dell'Art. 20 e dell'Art. 21. Inoltre valgono le definizioni di erogazione di cui all'Art. 15. In ogni caso sono garantite le prestazioni minime stabilite per legge in base alla LPP.

Art. 9 Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli

1 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sussiste quando il rapporto di lavoro si risolve a completamento del 58° anno d'età e l'assicurato non ha in atto rivendicazioni verso la cassa pensioni per prestazioni di invalidità, fermo restando l'Art. 16 capoverso 2. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sussiste al massimo al raggiungimento dell'età pensionabile, fermo restando l'Art. 6 capoverso 6.

2 La rendita di vecchiaia è determinata in base alla rendita di vecchiaia target e al grado di copertura secondo la tabella nell'allegato I. L'importo della rendita di vecchiaia target viene calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dell'aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia target indicata nell'allegato I. Fa fede in questo caso l'avere di vecchiaia detratto l'eventuale ritiro di capitale. L'importo della rendita di vecchiaia non è garantito, non può però essere inferiore alla rendita di vecchiaia di base garantita.

La rendita di vecchiaia di base garantita è pari al 90.5% della rendita di vecchiaia target. La rendita di vecchiaia di base corrisponde alla rendita garantita all'insorgere del diritto alla rendita ai sensi dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase.

3 All'atto del pensionamento, l'assicurato potrà ritirare parzialmente o interamente l'avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale di vecchiaia. La cassa pensioni non garantisce la detraibilità fiscale dei riscatti. Il ritiro del capitale va notificato all'amministrazione con un anticipo massimo di un mese e controfirmato dal coniuge o dal convivente riconosciuto; in caso contrario, l'assicurato decade da questo diritto.

4 All'abbassamento del grado d'occupazione dopo completato il 58° anno d'età ma prima dell'età pensionabile, la persona assicurata potrà richiedere la corresponsione di una prestazione di vecchiaia parziale. Tale opzione può essere esercitata soltanto una volta.

La prestazione di vecchiaia parziale corrisponde ad una quota della prestazione di vecchiaia calcolata al momento. Tale quota viene corrisposta sulla base della formula seguente: differenza tra il grado di occupazione pregresso e quello nuovo, divisa per il grado di occupazione pregresso.

5 Chi percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli per ogni figlio che, alla sua morte, avrebbe diritto a una rendita per gli orfani (Art. 12). La rendita per figli verrà corrisposta a partire dallo stesso momento della rendita di vecchiaia. Essa decade alla scadenza della sottostante rendita di vecchiaia e comunque al massimo quando scadrebbe il diritto alla rendita per gli orfani.

L'importo della rendita annuale per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia si compone come segue:

- 20% della rendita di vecchiaia per un figlio
- 30% della rendita di vecchiaia per due figli
- 40% della rendita di vecchiaia per tre e più figli

Nel caso di pensionamento parziale la rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia verrà ridotta di conseguenza.

6 In caso di riscossione della prestazione di vecchiaia o della prestazione di vecchiaia parziale, le persone assicurate hanno la possibilità di assicurare una rendita per coniugi attesa pari al 100% anzichè del 55% della rendita di vecchiaia attraverso una riduzione permanente della rendita di vecchiaia. La domanda deve essere presentata alla cassa pensioni entro e non oltre un mese prima della scadenza della prestazione di vecchiaia. La decisione è irrevocabile.

7 Una rendita per coniugi attesa pari al 100% della rendita di vecchiaia significa che la rendita di vecchiaia calcolata conformemente all'Art. 9 capoverso 2 viene ridotta in modo permamente del 9% per gli uomini e del 2% per le donne. In caso di divorzio o di decesso del coniuge del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la riduzione della rendita di vecchiaia rimane. Se viene scelta una rendita per coniugi attesa pari al 100%, la differenza tra il 55% e il 100% è garantita, in particolare in caso di eventuali adeguamenti futuri delle rendite per coniugi attese.

Art. 10 Rendita di invalidità, rendita per i figli

1 La cassa pensioni può far verificare periodicamente la capacità di lavoro dei titolari di rendite futuri o attuali.

2 Il diritto a una rendita di invalidità spetta a un assicurato che:

a) sia invalido almeno per il 40% e al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro la cui origine ha portato all'invalidità era assicurato presso la cassa pensioni, oppure

b) che, al momento di intraprendere l'attività lavorativa, sia inabile al lavoro almeno per il 20% ma in misura inferiore al 40% a causa di un'infermità congenita, e che al momento dell'accresciuta inabilità al lavoro la cui origine ha portato all'invalidità sia assicurato perlomeno al 40%, o ancora

c) che sia stato minorenne invalido e pertanto, al momento di intraprendere l'attività lavorativa, fosse inabile al lavoro almeno per il 20% ma in misura inferiore al 40% e che al momento dell'accresciuta inabilità al lavoro la cui origine ha portato all'invalidità fosse assicurato perlomeno al 40%.

4 L'assicurato ha diritto a:

a) una rendita intera di invalidità se invalido per almeno il 70%;

b) tre quarti della rendita intera di invalidità se invalido per almeno il 60%;

c) metà della rendita intera di invalidità se invalido per almeno il 50%;

d) un quarto della rendita intera di invalidità se invalido per almeno il 40%.

5 La rendita intera di invalidità è determinata in base alla rendita intera di invalidità target e al grado di copertura secondo la tabella nell'allegato I. L'importo della rendita intera di invalidità verrà calcolato fino al raggiungimento dell'età pensionabile per il Personale Operativo come da piano di previdenza PE (Allegato II), e per i collaboratori TKP come da piano di previdenza TKP (Allegato III). L'importo della rendita intera di invalidità così come della rendita parziale di invalidità non è garantito, non può però essere inferiore alla rendita di invalidità di base garantita. La rendita di invalidità di base garantita è pari al 90.5% della rendita intera di invalidità target risp. 90.5% della rendita parziale di invalidità target corrispondente. La rendita di invalidità di base corrisponde alla rendita garantita all'insorgere del diritto alla rendita ai sensi dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase. Qualora al momento della maturazione del diritto alla rendita di invalidità l'assicurato risulti aderente alla cassa pensioni da un periodo inferiore ai cinque anni, la cassa pensioni si limita all'erogazione delle prestazioni minime previste per legge in base alla LPP.

6 La rendita di invalidità calcolata in base al capoverso 4 e 5 verrà conseguita fino alla morte o fino alla scadenza dell'invalidità, e comunque non oltre il raggiungimento dell'età pensionabile. Raggiunta l'età pensionabile, l'importo della rendita di invalidità e della rendita di invalidità target verrà rideterminato. Il nuovo importo della rendita di invalidità è determinato in base alla rendita di invalidità target e il grado di copertura secondo la tabella nell'allegato I. Il nuovo importo della rendita di invalidità target si misura sull'avere di vecchiaia continuativo e disponibile al raggiungimento dell'età pensionabile e sull'aliquota di conversione in vigore al momento del raggiungimento dell'età pensionabile (fermo restando l'Art. 20). L'importo della rendita di invalidità non è garantito, non può però essere inferiore alla rendita di invalidità di base garantita. La rendita di invalidità di base garantita è pari al 90.5% della rendita di invalidità target. La rendita di invalidità di base corrisponde alla rendita garantita all'insorgere del diritto alla rendita ai sensi dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase. La rendita di invalidità dopo l'età pensionabile verrà garantita fino alla morte del titolare.

7 Il diritto alla rendita di invalidità sarà differito finché l'azienda continuerà a corrispondere lo stipendio o fino a quando verrà corrisposta un'indennità sostitutiva (come ed es. diarie di assicurazioni per malattia o incidente) ammontante ad almeno l'80% del mancato stipendio e co-finanziato almeno per metà dall'azienda. Farà fede l'importo dell'indennità sostitutiva prima dell'eventuale riduzione per obbligo di assicurazione come da Legge federale AI.

8 Chi percepisce una rendita di invalidità ha diritto a una rendita per figli per ogni figlio che, alla sua morte, avrebbe diritto a una rendita per gli orfani (Art. 12). La rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità verrà corrisposta a partire dallo stesso momento della rendita di invalidità stessa. Essa decade alla scadenza della sottostante rendita di invalidità e comunque al massimo quando scadrebbe il diritto alla rendita per gli orfani.

L'importo della rendita per i figli del beneficiario di una rendita intera di invalidità si compone come segue:

- 20% della rendita di invalidità per un figlio;
- 30% della rendita di invalidità per due figli;
- 40% della rendita di invalidità per tre e più figli.

Nel caso di invalidità parziale, la rendita per i figli del beneficiario di una rendita di invalidità verrà ridotta di conseguenza.

9 Qualora un assicurato avente diritto ad una rendita parziale di invalidità della cassa pensioni receda dalla stessa, egli continuerà a ricevere tale rendita parziale insieme ad eventuali rendite complementari per i figli. Inoltre, per la parte attiva verrà corrisposta

una prestazione d'uscita come previsto dall'Art. 18. Le prestazioni in favore dei superstiti si calcolano in base alla rendita parziale di invalidità.

10 Si applica l'Articolo 26a LPP. Ai fini della proroga del rapporto di assicurazione provvisoria, i titolari di una pensione di invalidità interessati sono considerati invalidi ai sensi del presente regolamento. Durante la proroga del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alla prestazione, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita di invalidità se il grado di invalidità della persona assicurata risulta ridotto, sebbene soltanto ove l'assicurato percepisca un reddito supplementare che compensi tale riduzione.

Art. 11 Rendita per coniugi o indennità unica, rendita per conviventi, versamento di capitale

1 Qualora dovesse morire un assicurato coniugato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità sposato, il coniuge sopravvissuto ha diritto ad una rendita per coniugi nella misura in cui quest'ultimo, al momento del decesso:

a) debba provvedere al mantenimento di uno o più figli, oppure

b) abbia compiuto il 45° anno di età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

Qualora il coniuge sopravvissuto non presenti nessuno dei due presupposti, egli avrà diritto ad un'indennità unica pari a tre volte l'importo di una rendita annuale del coniuge deceduto. La durata della convivenza stabile (cfr. capoverso 4) concorre ai fini del conteggio della durata del matrimonio.

2 La rendita per coniugi è determinata in base alla rendita per coniugi target e il grado di copertura secondo la tabella nell'allegato I. L'importo della rendita per coniugi target ammonta al 40% della rendita di invalidità target assicurata per le persone attive prima dell'età del pensionamento, al 55% della rendita di invalidità target regolamentare per le persone invalide prima dell'età del pensionamento e al 55% della rendita di vecchiaia target regolamentare o assicurata in caso di morte del titolare di una rendita PE di vecchiaia o di prepensionamento. L'importo della rendita per coniugi non è garantito, non può però essere inferiore alla rendita per coniugi di base garantita. La rendita per coniugi di base garantita è pari al 90.5% della rendita per coniugi target. La rendita per coniugi di base corrisponde alla rendita garantita all'insorgere del diritto alla rendita ai sensi dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, ultima frase. La cassa pensioni garantisce in ogni caso perlomeno le prestazioni previste per legge in base alla LPP.

3 Il coniuge separato di un assicurato deceduto o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità deceduto ha diritto nei confronti della Cassa pensioni a una rendita per coniugi pari all'importo della rendita minima garantita per legge ai coniugi separati dalla LPP nel caso in cui:

a) gli sia stata assegnata mediante sentenza di divorzio svizzera una rendita ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 o dell’art. 126 cpv. 1 CC e

b) il matrimonio sia durato almeno 10 anni e

c) il coniuge separato sopravvissuto sia responsabile del mantenimento di uno o più figli o abbia compiuto il 45° anno di età.

Qualora l'ultima condizione non sia soddisfatta, egli avrà diritto soltanto ad un'indennità unica per un importo pari a tre rendite annuali corrispondenti alla rendita minima prevista dalla LPP. Il diritto a una rendita per coniugi sussiste finché sarebbe stata dovuta la rendita ai sensi della lett. a). La prestazione della Cassa pensioni verrà tuttavia ridotta per l'importo eccedente il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio svizzera comprensivo delle prestazioni per i superstiti dell'AVS.

Qualora un tribunale abbia disposto che parte della prestazione d'uscita fosse da trasferire all'istituto di previdenza del coniuge separato, quest'ultimo ha diritto soltanto alle prestazioni minime per i superstiti previste dalla LPP.

4 Con gli stessi presupposti dei coniugi (capoverso 3), il convivente nominato dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, di sesso diverso o uguale, ha diritto a una rendita per i superstiti per un importo pari alla rendita del coniuge nel caso in cui:

a) il convivente nominato abbia compiuto il 45° anno di età, abbia convissuto ininterrottamente con l'assicurato deceduto per gli ultimi cinque anni fino alla sua morte condividendo la stessa abitazione e sia stato mantenuto in misura adeguata dall'assicurato stesso o debba provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e

b) il convivente o la convivente non percepiscano alcuna rendita di vedovanza (Art. 20a LPP) e

c) il convivente o la convivente siano stati chiamati in causa per iscritto presso la Cassa pensioni dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità mentre era in vita e

d) sia stata inoltrata un'opportuna domanda al consiglio di fondazione entro tre mesi dalla morte dell'assicurato.

5 Il diritto alla rendita per coniugi e/o alla rendita per conviventi decorre dal mese successivo alla morte, e comunque non prima della cessazione dei versamenti dello stipendio dovuto. Esso decade quando il coniuge e/o convivente si risposa. In questo caso, il coniuge sopravvissuto ha diritto ad un'indennità unica pari all'importo di tre annualità della rendita del coniuge deceduto.

6 Se al momento della morte di un assicurato attivo o di un assicurato invalido prima del 65° anno di età sussiste il diritto ad una rendita per coniugi risp. ad una rendita per conviventi, allora il coniuge risp. il convivente possono richiedere un versamento di capitale unico al posto della rendita. La richiesta deve essere inoltrata all'amministrazione in via scritta entro 24 mesi dall'inizio del diritto alla rendita altrimenti il diritto al versamento del capitale viene perso. Il versamento di capitale corrisponde all'80% del valore attuale della rendita per coniugi risp. della rendita per conviventi. L'Art. 13 (Capitale in caso di morte) si applica, ovvero se l'avere di vecchiaia al momento della morte è maggiore viene pagato quest'ultimo.

7 I conviventi sopravvissuti riconosciuti godono dello stesso stato giuridico dei coniugi sopravvissuti. Qualora un'unione riconosciuta venga rescissa con atto giuridico, l'ex-convivente sopravvissuto gode dello stesso stato giuridico del coniuge sopravvissuto separato.

Art. 12 Rendita per gli orfani

1 Alla morte di un assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità ognuno dei suoi figli avrà diritto ad una rendita per gli orfani. Tale diritto decorre a partire dal mese successivo alla morte e comunque non prima della cessazione dei versamenti dello stipendio dovuto. La rendita sarà garantita fino al completamento del 18° anno di età del figlio. Ai figli ancora in età scolare (formazione a tempo pieno) o minorati inabili al lavoro a causa di infermità fisiche o psichiche spetta il diritto alla rendita fino al completamento del 25° anno di età.

2 I figli elettivi hanno diritto alla rendita per gli orfani soltanto se l'assicurato era tenuto in misura preponderante al loro mantenimento.

3 L'importo della rendita annuale per gli organi ammonta a:

- 20% della rendita di invalidità o di vecchiaia per un figlio;
- 40% della rendita di invalidità o di vecchiaia per due figli;
- 60% della rendita di invalidità o di vecchiaia per tre e più figli.

Le disposizioni nell'Art. 9 e nell'Art. 10 così come nell'allegato I sulla riduzione e l'aumento della rendita di vecchiaia e della rendita di invalidità sono valide in modo analogo.

Art. 13 Capitale in caso di morte

1 In caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile, l'avente diritto verrà indennizzato con un capitale in caso di morte.

2 Tale capitale in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia al momento della morte al netto del valore attuale di eventuali prestazioni in favore dei superstiti e di eventuali prestazioni già liquidate (compresa un'eventuale indennità).

3 Gli aventi diritto si collocano, indipendentemente dal diritto successorio, secondo il seguente ordine di priorità:

a) il coniuge e/o convivente riconosciuto e i figli del deceduto aventi diritto ad una rendita per gli orfani da parte della Cassa pensioni;

b) in mancanza di beneficiari come da punto a), le persone mantenute dal deceduto in misura consistente o la persona con la quale il deceduto abbia convissuto ininterrottamente nel corso degli ultimi cinque anni fino alla propria morte o che sia responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni, purché esse non percepiscano alcuna rendita di vedovanza (Art. 20a capoverso 2 LPP);

c) in mancanza di beneficiari come da punti a) e b), i restanti figli del deceduto non aventi diritto ad una rendita per gli orfani a carico della Cassa pensioni;

d) in mancanza di beneficiari come da punti a), b) e c), i genitori o fratelli del deceduto;

e) in mancanza di beneficiari come da punti a), b), c) e d), i restanti eredi legittimi ad esclusione della comunità, nella misura della metà del capitale in caso di morte.

Le persone di cui al punto b) risultano aventi diritto soltanto se chiamate in causa per iscritto dall'assicurato presso la Cassa pensioni. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.

4 L'assicurato ha facoltà di modificare i gruppi di beneficiari di cui al capoverso 3 in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta alla Cassa pensioni.

a) Nel caso in cui esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a) e b).

b) Nel caso in cui non esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a), c), d) ed e).

La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.

5 L'assicurato può stabilire a propria discrezione i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un determinato gruppo (capoversi 3 e 4) mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni. Qualora non pervenga alcuna comunicazione dell'assicurato, il capitale in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari all'interno di ogni gruppo. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.

6 In mancanza di persone di cui al capoverso 3, il capitale in caso di morte spetta alla Cassa pensioni.

Art. 14 Impiego di fondi liberi, adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

a) Il Consiglio di fondazione decide sull'impiego dei fondi liberi della Cassa pensioni nell'ambito delle possibilità finanziarie. I fondi liberi devono essere stabiliti in base ai principi tecnici e giudicati dall'esperto di previdenza professionale.

b) Le rendite saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi a seconda delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni e il consiglio di fondazione deciderà anno per anno se e in quale misura ciò sia possibile. Si riserva quanto previsto dall'Art. 36 capoverso 1 LPP. La Cassa pensioni dichiara nel proprio conto o rapporto annuale le decisioni del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Disposizioni in merito al versamento

1 Le rendite sono calcolate su base annuale.

2 Le rendite maturate vengono corrisposte dalla Cassa pensioni sotto forma di rate mensili.

3 Le prestazioni vengono accreditate agli aventi diritto su un conto bancario o postale da loro indicato.

4 La Cassa pensioni corrisponde un'indennità unica di capitale nel caso in cui al suo decorrere la rendita di vecchiaia o di invalidità sia inferiore al 10%, la rendita per coniugi sia inferiore al 6% e la rendita per gli orfani sia inferiore al 2% rispetto alla rendita di vecchiaia minima AVS (cfr. Allegato). L'indennità di capitale viene calcolata, dal punto di vista attuariale, sulle basi tecniche della Cassa pensioni. Con il suo versamento decade qualsiasi ulteriore diritto dell'assicurato o dei propri superstiti nei confronti della Cassa pensioni.

5 Un interesse di mora è dovuto

a) per i pagamenti di rendite a partire da una domanda d'esecuzione o dalla presentazione di una petizione. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo ai sensi della LPP.

b) per versamenti di capitale a partire dalla data di scadenza. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo ai sensi della LPP:

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

Art. 16 Scadenza, prolungamento della copertura, rimborso

1 Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che non sussista alcun diritto a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o in favore di superstiti. Durante il rapporto di lavoro, il contratto previdenziale può terminare se lo stipendio annuale scende, presumibilmente in modo continuativo, al di sotto dei limiti di entrata previsti dalla LPP senza che siano maturate le prestazioni in caso di morte o di invalidità. Si riserva il prolungamento della copertura come da capoverso 5.

2 Qualora il rapporto di lavoro venga risolto dopo il compimento del 58° anno d'età e l'assicurato intraprenda un'attività retribuita in proprio o non in proprio oppure venga iscritto come disoccupato, egli potrà richiedere la cessazione del rapporto previdenziale.

3 Una volta terminato il contratto previdenziale, l'assicurato si ritira dalla cassa previdenziale e ha diritto ad una prestazione di uscita come da disposizioni seguenti.

4 La prestazione di uscita matura con l'uscita dalla cassa previdenziale.

5 L'assicurato resta assicurato per il rischio di invalidità e morte per un mese dalla risoluzione del contratto previdenziale e tuttavia al più tardi fino all'accesso ad un nuovo istituto di previdenza.

6 Qualora la cassa previdenziale sia tenuta a corrispondere prestazioni di invalidità o in favore dei superstiti una volta accreditata la prestazione d'uscita, quest'ultima le dovrà essere rimborsata nella misura necessaria al versamento dovuto ai superstiti o invalidi. In assenza di tale rimborso, le prestazioni di invalidità e in favore dei superstiti subiranno una riduzione.

Art. 17 Importo della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (Art. 15 LFLP) per un importo comunque pari al minimo previsto dall'Art. 17 LFLP.

2 La prestazione d'uscita comprende in ogni caso come minimo l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita dalla cassa previdenziale come previsto dalla LPP.

Art. 18 Impiego della prestazione d'uscita

1 Qualora l'assicurato acceda ad un nuovo istituto previdenziale, la cassa previdenziale accrediterà la prestazione d'uscita presso di esso.

2 Gli assicurati che non accedano ad un nuovo istituto previdenziale dovranno comunicare alla cassa previdenziale se l'importo della prestazione d'uscita debba essere accreditato su un conto di libero passaggio o usato per la stipula di una polizza di libero passaggio.

3 L'assicurato può richiedere anche il pagamento in contanti della prestazione d'uscita nei casi consentiti dalla legge.

Per gli assicurati coniugati o in regime di convivenza di fatto il pagamento in contanti è consentito soltanto se il coniuge o convivente di fatto acconsente per scritto. Qualora negli ultimi tre anni precedenti l'uscita siano stati corrisposti importi di riscatto, le prestazioni risultanti non saranno versate in contanti, ma accreditate su un conto di libero passaggio oppure usate per la stipula di una polizza di libero passaggio. La Cassa pensioni non garantisce la detraibilità fiscale dei riscatti.

Art. 19 Ferie non retribuite

1 Durante le ferie non retribuite, l'assicurazione resta in vigore come da accordi tra l'assicurato e la cassa previdenziale.

2 Qualora durante le ferie non retribuite si continuino a versare soltanto i contributi di rischio, essi vanno versati all'inizio delle ferie per l'intera durata delle stesse sotto forma di versamento unico.

3 In assenza di contributi, la tutela assicurativa si prolunga fino al primo mese di ferie non retribuite. Qualora si verifichi il caso assicurato scaduto questo mese ma prima della ripresa del lavoro, resta fermo il diritto alla prestazione di uscita, da calcolarsi al momento dell'inizio delle ferie non retribuite e maggiorato degli interessi fino alla data in questione.

4 Una volta ripresi i versamenti dei contributi dopo la scadenza delle ferie non retribuite, l'avere di vecchiaia verrà aggiornato a partire da quel momento con accrediti di vecchiaia e interessi.

V. Disposizioni particolari

Art. 20 Computo prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazione anticipata

1 Qualora, in caso di invalidità o morte di un assicurato o titolare di una rendita di invalidità, risultassero prestazioni della Cassa pensioni in concomitanza con altre prestazioni dello stesso tipo e scopo nonché con ulteriori redditi in favore dell'assicurato o dei propri figli e/o superstiti per oltre il 90% dello stipendio annuale determinante presumibilmente perso, ai sensi dall'Art. 4 capoverso 2 e 4 sommato a eventuali assegni familiari, le prestazioni pagabili dalla Cassa pensioni andranno ridotte per tempi e misure in modo tale da non superare i limiti indicati. Per quanto riguarda le prestazioni in capitale della Cassa pensioni, verranno adottate le disposizioni caso per caso.

I redditi del coniuge sopravvissuto o del convivente riconosciuto o convivente e degli orfani verranno sommati insieme.

2 In caso di riduzione delle prestazioni di invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e di riduzione delle prestazioni per i superstiti, la Cassa pensioni può computare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

a) le prestazioni che altre assicurazioni sociali svizzere o estere e istituti di previdenza versano sulla base dell'evento assicurato;

b) le prestazioni e le indennità giornaliere dalle assicurazioni obbligatorie;

c) le prestazioni e le indennità giornaliere da assicurazioni volontarie i cui premi siano stati versati dall'azienda perlomeno per metà;

d) per i beneficiari di prestazioni di invalidità, il reddito sostitutivo o da attività conseguito o presumibilmente conseguibile.

Nel determinare il reddito da attività presumibilmente conseguibile, si prescinde dal reddito per invalidità come da decisione AI.

Le prestazioni uniche di capitale verranno convertite in rendite assicurative sulle basi tecniche della Cassa pensioni.

Le seguenti prestazioni e i seguenti redditi non possono essere computati:

a) assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell'integrità, indennizzi, contributi per l'assistenza e prestazioni simili;

b) reddito supplementare conseguito a seguito della partecipazione a misure di reinserimento come da Art. 8a LAI.

3 Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la Cassa pensioni riduce le prestazioni (ad es. prestazioni di vecchiaia che sostituiscono una rendita di invalidità) solo se queste coincidono con le prestazioni previste dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dalla Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) o da prestazioni estere comparabili. In questo caso, la Cassa pensioni continua a versare le prestazioni nella stessa misura come prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, tuttavia non più della rendita di vecchiaia che risulta all'età di pensionamento. In particolare, la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi della LAINF o della LAM non viene compensata. Le prestazioni ridotte della Cassa pensione, insieme alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e prestazioni straniere comparabili, non devono essere inferiori alle prestazioni (intere) previste dalla legge ai sensi della LPP.

4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensano interamente una riduzione delle prestazioni AVS perché è stato raggiunto il loro importo mas-

simo (Art. 20 cpv. 1 LAINF, Art. 40 cpv. 2 LAM), la Cassa pensioni deve abbassare la riduzione delle sue prestazioni dell'importo non compensato.

5 In ogni caso verranno garantite come minimo le prestazioni obbligatorie in base alla LPP e alle regole di computo relative.

6 In casi di rigore o in presenza di rincari progressivi, il Consiglio di fondazione potrà ammorbidire e persino annullare la riduzione della rendita.

7 La riduzione delle prestazioni di altri assicuratori dovute a colpa non viene compensata. La Cassa pensioni potrà ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale alla riduzione, al ritiro o al rifiuto di una prestazione da parte della AVS/AI nel caso in cui l'avente diritto abbia provocato la morte o invalidità per colpa o si opponga ad una misura di reinserimento prevista dalla AI. La Cassa pensioni non è tenuta a compensare prestazioni di assicurazioni militari o infortuni rifiutate o ridotte.

8 La Cassa pensioni può richiedere ad un aspirante di prestazioni per i superstiti o di invalidità di cederle i diritti di credito per danni verso terzi responsabili fino a coprire l'importo della prestazione dovuta.

9 Qualora venga contestata in base alla LPP l'acquisizione di rendite da parte dell'assicurazione infortuni e/o militare o della previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità, la persona avente diritto potrà richiedere la prestazione anticipata da parte della Cassa pensioni. Qualora, nel caso di diritto a prestazioni di invalidità o in favore dei superstiti, non sia chiaro quale sia l'istituto di previdenza tenuto alla prestazione, la persona avente diritto potrà richiedere una prestazione anticipata da parte dell'istituto di previdenza presso il quale era assicurato da ultimo. La Cassa pensioni eroga prestazioni nell'ambito delle prestazioni minime di cui alla LPP.

10 Qualora il caso venga preso in carico da un altro assicuratore risp. da un altro istituto di previdenza, sarà quest'ultimo risp. saranno questi ultimi a dover versare le prestazioni anticipate nell'ambito del proprio obbligo di prestazione.

Art. 21 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni.

1 Le prestazioni della Cassa pensioni sono soggette ad esecuzione forzata nella misura consentita dalla legge. Il diritto alle prestazioni della Cassa pensioni non può essere, fatto salvo l'Art. 23, né pignorato né ceduto prima della scadenza. Non sono ammessi accordi contrari.

2 Eventuali prestazioni della Cassa pensioni percepite indebitamente saranno portate a conguaglio con diritti futuri verso la stessa Cassa pensioni oppure dovranno essere rimborsate.

Art. 22 Dovere di informazione e di comunicazione

1 Gli assicurati sono tenuti a comunicare in modo veritiero alla Cassa pensioni, senza particolari solleciti, qualsiasi rapporto rilevante ai fini della propria assicurazione, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute al momento dell'entrate nella cassa, nonché eventuali variazioni del proprio stato civile e dei propri rapporti familiari.

2 Le persone aventi diritto di rendita sono tenute a fornire su richiesta alla Cassa pensioni un certificato di vita. Gli invalidi dovranno invece comunicare ulteriori redditi pensionistici o da attività, nonché eventuali modifiche del proprio grado di invalidità. Le persone con eventuale diritto alle prestazioni (o alle prestazioni di rischio) dovranno mettere a disposizione della Cassa pensioni, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti sulle proprie condizioni di salute (certificati, rapporti medici, documenti assicurativi, ricevute di prestazioni, ecc.). In particolare, dovranno garantire la presa di visione di tutti gli atti svizzeri ed esteri riguardanti la salute e l'assicurazione, della documentazione di istituti di previden-

za personali pregressi e di altri atti rilevanti. L'assicurato autorizza tutti i soggetti erogatori di prestazioni, medici e personale coinvolto a scambiarsi le informazioni. Sarà garantita la tutela dei dati personali.

3 Assicurati e aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensioni le informazioni le notizie e i documenti necessari e richiesti, nonché a consegnare la documentazione relativa a prestazioni, riduzioni o rifiuti da parte di altri istituti assicurativi di cui all'Art. 20 o di terzi.

4 Gli assicurati che aderiscano a più contratti di previdenza la cui somma superi la limitazione dello stipendio e del reddito AVS in base all'Art. 79c LPP dovranno informare la Cassa pensioni sulla totalità dei contratti di previdenza e sugli stipendi e redditi assicurati.

5 La fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative dovute alla violazione degli obblighi suddetti degli assicurati o dei superstiti. Qualora tale violazione provocasse danni alla Cassa pensioni, il Consiglio di fondazione potrà chiamare in causa di responsabilità il soggetto inadempiente.

Art. 23 Prelievo anticipato, pignoramento, dovere di informazione

1 Fino al completamento del 62° anno d'età l'assicurato potrà usufruire di un importo (minimo CHF 20’000) per l'abitazione in proprietà per uso proprio (acquisto e allestimento dell'abitazione di proprietà, partecipazioni alla proprietà o rimborsi di prestiti ipotecari). Con uso proprio s'intende l'utilizzo dei fondi da parte dell'assicurato ai fini del proprio domicilio o della propria residenza abituale. Sempre per lo stesso scopo egli può anche scegliere di costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione previdenziale.

2 L'assicurato potrà prelevare o costituire in pegno un determinato importo fino al totale della propria prestazione d'uscita fino al 50° anno d'età. L'assicurato che abbia superato il 50° anno d'età avrà diritto al massimo alla prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto al 50° anno d'età, oppure alla metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo. Qualora negli ultimi tre anni siano state corrisposti importi di riscatto, le prestazioni risultanti non potranno essere soggette a prelievo anticipato.

3 L'assicurato potrà, su richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo disponibile per l'abitazione di proprietà e sulla riduzione della prestazione connessa all'eventuale prelievo.

4 Qualora un assicurato faccia uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, egli dovrà presentare la documentazione del contratto di acquisto o di allestimento della propria abitazione o il piano di ammortamento del prestito ipotecario, il regolamento, risp. il contratto di affitto o di mutuo con il relativo costruttore in caso di acquisto di certificati di partecipazione, nonché la documentazione relativa in caso di partecipazioni analoghe. Nel caso di assicurati coniugati o con conviventi riconosciuti, per il prelievo anticipato e ogni sucessiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare, va presentato anche il consenso scritto del coniuge o del convivente riconosciuto. In caso di costituzione in pegno, la Cassa pensioni verifica se il coniuge, risp. il partner convivente riconosciuto, ha controfirmato il contratto di pegno con l’istituto finanziatore.

5 La Cassa pensioni corrisponderà il prelievo anticipato non oltre i 6 mesi dall'esercizio del diritto da parte dell'assicurato. In caso di copertura insufficiente, la Cassa pensioni potrà ridurre il prelievo anticipato ai fini del rimorso di un prestito ipotecario sia in termini di tempo che di importo, oppure rifiutarlo per intero. La Cassa pensioni è tenuta ad informare gli assicurati sulla durata delle misure intraprese.

6 Qualora la liquidità della Cassa pensioni venga messa in discussione dai prelievi anticipati, essa ha facoltà posticipare l'evasione della richiesta. Il Consiglio di fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle richieste.

7 Nel caso di prelievo anticipato, l'importo relativo verrà detratto dall'avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate di vecchiaia, invalidità e per i superstiti verranno ridotte in base all'importo del prelievo anticipato. L'eventuale rimborso (totale o parziale) del prelievo anticipato è consentito fino al termine del 62° anno di età e l'importo corrisposto verrà trattato come importo di riscatto come previsto dall'Art. 7. L'importo rimborsato è attribuito all'avere di vecchiaia LPP e al rimanente avere di vecchiaia nella medesima proporzione applicata al prelievo anticipato.

8 La Cassa pensioni potrà richiedere all'assicurato, per il trattamento della richiesta di prelievo anticipato risp. di pignoramento, un indennizzo amministrativo massimo pari a CHF 600. L'assicurato dovrà rimborsare alla Cassa pensioni le spese di annotazione nel registro fondiario.

Art. 24 Divorzio

1 Le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio, fino al promovimento della procedura di divorzio, saranno conguagliate. La base è costituita dagli art. 122 – 124e CC.

2 Qualora un assicurato si separi dal proprio coniuge e, sulla scorta di una sentenza emessa da un tribunale svizzero, la Cassa pensioni debba accreditare una parte della prestazione di uscita maturata nel corso della durata del matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge separato, dall'avere di vecchiaia disponibile dell'assicurato verrà detratto l'importo così accreditato. La riduzione è addebitata nella medesima proporzione esistente fra l'avere di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate verranno decurtate in misura proporzionale all'importo accreditato come previsto dall'Art. 23 capoverso 7. L'assicurato potrà in qualsiasi momento versare dei conferimenti come previsto dall'Art. 7 fino all' l'importo trasferito della prestazione di uscita.

3 Se il matrimonio di un beneficiario di una rendita d'invalidità è sciolto per divorzio (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) e la Cassa pensioni, sulla base della sentenza giudiziaria, è tenuta ad accreditare una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia del beneficiario della rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) si riduce dell'importo trasferito. La riduzione è addebitata nella medesima proporzione esistente fra l'avere di vecchiaia LPP e il rimanente avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono conseguentemente all'importo trasferito, analogamente all'art. 23 cpv. 7.

4 Se il matrimonio di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una rendita d'invalidità è sciolto per divorzio dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento e il tribunale ha pronunciato la divisione della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità, la rendita di vecchiaia target o la rendita intera d'invalidità target così come le rendite che ne derivano (in modo proporzionale) saranno ridotte della parte di rendita attribuita. La parte di rendita attribuita al coniuge divorziato, al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, è convertita secondo l'art. 19h OLP in una rendita vitalizia. Nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la parte di rendita attribuita al coniuge divorziato rimane presa in considerazione nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue al decesso del coniuge divorziato.

5 La Cassa pensioni trasferisce la rendita vitalizia all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato. La Cassa pensioni e il coniuge divorziato possono concordare, al posto del trasferimento della rendita, un trasferimento sotto forma di capitale. La

liquidazione in capitale è calcolata sulla base dei principi attuariali, secondo le basi tecniche della Cassa pensioni. Il versamento della medesima comporta l'estinzione di tutte le altre pretese del coniuge divorziato.

6 Se un assicurato o un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la prestazione d'uscita da trasferire e la rendita saranno ridotte. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero stati ridotti i pagamenti della rendita (per un beneficiario di una rendita d'invalidità, dal raggiungimento dell'età di pensionamento) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se la rendita fosse stata calcolata basandosi su un avere di vecchiaia diminuito della parte della prestazione d'uscita da trasferire. La riduzione è ripartita, in ragione di un mezzo ciascuno, sulla rendita e sulla parte della prestazione d'uscita da trasferire. Inoltre, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita è adeguata permanentemente sulla base dell'avere di vecchiaia ridotto della parte della prestazione di libero passaggio da trasferire.

7 Qualora l'assicurato riceva una prestazione di uscita oppure una rendita vitalizia del proprio coniuge separato (sulla scorta di una sentenza emessa da un tribunale svizzero), essa verrà trattata come riscatto ai sensi dell'Art. 7. L'assicurato informa la Cassa pensioni del suo diritto a una rendita vitalizia e le indica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge divorziato.

8 In presenza di scioglimento di un'unione di fatto decretato da un tribunale, sono applicabili a seconda del caso le disposizioni in materia di divorzio.

Art. 25 Liquidazione parziale

1 In caso di liquidazione parziale da parte della Cassa pensioni, valgono le disposizioni di cui agli Artt. 23 LFLP, 53d LPP, 27g e 27h OPP2, nonché quelle di cui al regolamento riguardante requisiti e procedure per la liquidazione parziale.

Art. 26 Copertura insufficiente

1 Nel caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione, in collaborazione con un esperto di previdenza professionale accreditato, stabilirà le debite misure correttive. In caso di necessità, in particolare il versamento degli interessi sull'avere di vecchiaia (Art. 5 capoverso 3), il finanziamento, le prestazioni e, previa discussione con l'autorità cantonale di vigilanza, le rendite in corso in eccedenza rispetto alle prestazioni di cui alla LPP potranno essere adeguate ai mezzi a disposizione.

Qualora sussista una copertura insufficiente e la percentuale d'interesse sui conti di vecchiaia (Art. 5 capoverso 3 lett. a) sia al di sotto del minimo previsto dalla LPP, anche l'importo minimo previsto dall'Art. 17 LFLP verrà calcolato con la percentuale d'interesse dei conti di vecchiaia.

Nel caso in cui altre misure non producano il risultato atteso, la Cassa pensioni potrà, per la durata della copertura insufficiente, riscuotere dall'assicurato e dall'azienda, nonché dai beneficiari delle rendite, un contributo per compensare la copertura insufficiente.

Il contributo dell'azienda dovrà essere perlomeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari delle rendite potrà essere rilevato soltanto sulla quota della rendita in corso risultante da aumenti non previsti per legge o per regolamento avvenuti negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della misura correttiva. Esso non può essere rilevato da prestazioni di previdenza obbligatoria per vecchiaia, invalidità o caso morte. L'importo della rendita all'insorgere del diritto resta garantito. L'importo per i beneficiari di rendite verrà portato a conguaglio con le rendite correnti.

2 Qualora le misure di cui al capoverso 1 si rivelino insufficienti, la Cassa pensioni potrà rimanere al di sotto della percentuale minima di interesse di cui alla LPP per la durata della mancata copertura, purché tale periodo non superi i cinque anni. La percentuale di cui sopra potrà ammontare al massimo allo 0,5.

3 L'azienda potrà, in caso di copertura insufficiente, versare un conferimento in un conto separato per le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione e trasferire su questo conto anche i mezzi della di riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I conferimenti non potranno superare l'importo della copertura insufficiente e non saranno soggetti a interessi.

4 La Cassa pensioni dovrà informare l'autorità di vigilanza, l'azienda, gli assicurati nonché i beneficiari delle rendite della situazione di copertura insufficiente e delle misure intraprese.

VI. Organizzazione

Art. 27 Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione è il massimo organo della fondazione. Esso è composto da un numero di membri da otto a dieci. La composizione e votazione dei membri del Consiglio di fondazione è rilevabile dal regolamento sulle votazioni della Implenia Vorsorge.

2 La fondazione garantisce la formazione e l'aggiornamento dei membri del Consiglio di fondazione, consentendo loro di adempiere adeguatamente ai propri compiti di dirigenza.

3 Il Consiglio di fondazione si riunisce con la frequenza consentita dalle attività e comunque non meno di due volte l'anno. Ogni membro del Consiglio di fondazione può richiedere per iscritto la convocazione di una seduta.

4 Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale in presenza di almeno la metà dei componenti. Un membro assente può farsi rappresentare tramite delega scritta a un altro membro. Il Consiglio di fondazione formula le proprie delibere a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la richiesta s'intende respinta. Sono consentite deliberazioni a mezzo di circolare previo consenso scritto della maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.

5 Va redatto un protocollo delle sedute del Consiglio di fondazione. Le deliberazioni a mezzo di circolare vanno registrate nel protocollo della seduta successiva.

6 Il Consiglio di fondazione si assume la direzione generale della Cassa pensioni, provvede all'adempimento degli obblighi di legge, stabilisce gli obiettivi strategici e i principi della fondazione, nonché i mezzi per metterli in pratica. Esso stabilisce l'organizzazione della Cassa pensioni, si occupa della sua stabilità finanziaria e vigila sulla gestione. I doveri non trasferibili e non ricusabili del Consiglio di fondazione si basano sull'Art. 51a capoverso 2 LPP.

7 Il Consiglio di fondazione rappresenta quest'ultima all'esterno. A tale scopo stabilisce quali persone debbano rappresentare giuridicamente la fondazione mediante firma collettiva a due. Le persone autorizzate alla firma non devono necessariamente essere membri del Consiglio di fondazione.

8 Il Consiglio di fondazione nomina il direttore della fondazione. Il Consiglio di fondazione può nominare delle commissioni con determinati compiti oppure incaricarne persone singole. Esse non devono necessariamente essere membri del Consiglio di fondazione.

Art. 28 Controllo

1 Il Consiglio di fondazione stabilisce l'ufficio di revisione della fondazione (Art. 52a capoverso 1 LPP). Questo dovrà verificare la direzione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della fondazione e redigere un rapporto scritto di quanto sopra al Consiglio di fondazione. Conto annuale e bilancio andranno inoltrati all'autorità cantonale di vigilanza insieme alla relazione dell'ufficio di revisione.

2 Il Consiglio di fondazione nomina un esperto di previdenza professionale accreditato (Art. 52a capoverso 1 LPP). Egli verificherà periodicamente che la Cassa pensioni sia in grado di assicurare l'adempimento dei propri obblighi, nonché il rispetto dei requisiti di legge da parte delle disposizioni in materia assicurativa dal punto di vista delle prestazioni e del finanziamento. Esso presenta le proprie raccomandazioni al Consiglio di fondazione, in particolare in merito al tasso d’interesse tecnico e alle altre basi tecniche.

3 L'anno d’esercizio corrisponde all'anno civile. Il conto della Cassa pensioni si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto e il rapporto annuali vanno redatti entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4 Il patrimonio della Cassa pensioni viene gestito dal Consiglio di fondazione. Esso va gestito secondo principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle prescrizioni legali in materia di investimenti, perseguendo, oltre alla sicurezza degli investimenti, anche un'adeguato rendimento e considerando le necessità di liquidità della Cassa pensioni. Il Consiglio di fondazione può trasferire a terzi l'investimento patrimoniale.

5 Il Consiglio di fondazione rilascia un regolamento d'investimento.

VII. Disposizioni finali

Art. 29 Uso e modifica del regolamento

1 In caso di aspetti non chiari o non chiariti completamente dal presente Regolamento, il Consiglio di fondazione decide ai sensi dell'Atto costitutivo. In casi particolari esso può derogare dalle disposizioni di cui al presente Regolamento ove la sua applicazione comporterebbe troppa severità per l'interessato o gli interessati e la deroga risponda invece ai sensi e agli scopi della Cassa pensioni.

2 In caso di dubbi fa fede il Regolamento redatto in lingua tedesca.

3 Il presente Regolamento è soggetto a modifiche in qualsiasi momento da parte del Consiglio di fondazione, fermi restando i diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono prestazioni supplementari da parte dell'azienda non possono essere emanate senza il previo consenso della stessa.

Art. 30 Risoluzione di contratti di affiliazione, scioglimento della fondazione

1 La risoluzione di un contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro deve avvenire in accordo col personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. La Cassa pensioni deve comunicare la risoluzione alla Cassa di compensazione AVS competente. Valgono le disposizioni di cui agli Artt. 53b, 53d e 53e LPP, all'Art. 23 LFLP e all'Art. 25 del Regolamento.

2 In caso di liquidazione totale della fondazione valgono le disposizioni di cui agli Artt. 53c e 53d LPP nonché all'Art. 23 LFLP.

Art. 31 Controversie

Eventuali controversie tra un assicurato o avente diritto e la fondazione non appianabili internamente verranno devolute alla decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio dell'attore, o ancora la località dove risiede l'azienda in cui è assunto l'assicurato. Per un eventuale rinvio valgono le disposizioni di cui alla LPP.

Art. 32 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

1 Il presente Regolamento e i suoi allegati entrano in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituiscono il precedente Regolamento. I coniugi divorziati ai quali è stata riconosciuta una rendita o una liquidazione in capitale sostitutiva di una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017,hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 del regolamento in vigore dal 1° luglio 2014.

2 La modifica del Regolamento, deliberata dal Consiglio di Fondazione l'8 marzo 2018, si applica a tutte le prestazioni per le quali, al 1° gennaio 2019, la Cassa pensioni non ha ancora preso una decisione giuridicamente valida.

3 La rendita dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento si calcola in base all'avere di vecchiaia corrente, maturato in maniera continuativa, al raggiungimento dell'età del pensionamento (cfr. Art. 10, capoverso 6). In tal caso il salario assicurato viene definito in base al Regolamento valido al momento dell'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. Gli accrediti di vecchiaia, in percentuali del salario assicurato, corrispondono a quelli del relativo Regolamento in vigore. Per l'aliquota di conversione va fatto riferimento al Regolamento in vigore al raggiungimento dell'età del pensionamento.

4 L'ammontare delle rendite già in corso al 31 dicembre 2018 non subisce variazioni. L'importo delle rendite per coniugi attese di tutte le rendite di vecchiaia e di invalidità in essere al 31 agosto 2013, corrisponde al 55% delle rendite di vecchiaia e di invalidità in corso. I beneficiari di rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita decorre da data anteriore al 1° settembre 2013 non hanno diritto alle prestazioni di assicurazioni complementari temporanee per i collaboratori PTA. Le rendite di vecchiaia e di invalidità già in essere al 1° gennaio 2019 così come le rendite per coniugi che ne risulteranno in futuro e le rendite per coniugi già in essere continuano ad essere pagate come pensioni fisse. Se un beneficiario di una rendita di invalidità non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento al 31 dicembre 2018, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento verrà pagata la nuova rendita di invalidità calcolata in base all'Art. 10 cpv. 6 come rendita variabile.

5 Le aliquote di contribuzione rimangono invariate per gli assicurati che al 31 dicembre 2018 erano assicurati nella Cassa pensioni e che avevano già raggiunto i 65 anni.

6 L'eventuale riduzione delle prestazioni per sovrassicurazione viene attuata conformemente al presente Regolamento e alla legislazione e alla prassi amministrativa vigenti.

Basilea, il Il Consiglio di Fondazione

Allegato I al Regolamento

Aliquote di conversione a seconda dell'età del pensionamento

(Si confronti Regolamento, Art. 9)

L'aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia target in percentuale dell'avere di vecchiaia viene stabilita sulla base dell'anno di nascita e dell'età al momento del pensionamento, come segue:

Anno Età di pensionamento	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
58									
59									
60									
61									4.95%
62								5.10%	5.10%
63							5.30%	5.30%	5.15%
64						5.45%	5.45%	5.35%	5.20%
65					5.65%	5.60%	5.50%	5.40%	5.30%
66				5.80%	5.75%	5.65%	5.55%	5.50%	5.40%
67			6.00%	5.95%	5.85%	5.80%	5.70%	5.60%	5.55%
68		6.20%	6.15%	6.05%	6.00%	5.90%	5.85%	5.75%	5.70%
69	6.40%	6.35%	6.30%	6.20%	6.15%	6.05%	6.00%	5.95%	5.85%
70	6.60%	6.55%	6.45%	6.40%	6.30%	6.25%	6.20%	6.15%	6.10%

Anno Età di pensionamento	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
58			4.50%	4.50%	4.40%	4.25%	4.10%	3.95%	3.80%
59		4.65%	4.65%	4.55%	4.45%	4.30%	4.15%	4.00%	3.85%
60	4.80%	4.80%	4.70%	4.60%	4.50%	4.35%	4.20%	4.05%	3.90%
61	4.95%	4.85%	4.75%	4.65%	4.55%	4.40%	4.25%	4.10%	4.00%
62	5.00%	4.90%	4.80%	4.70%	4.60%	4.45%	4.30%	4.20%	4.10%
63	5.05%	4.95%	4.85%	4.75%	4.65%	4.50%	4.40%	4.30%	4.25%
64	5.10%	5.00%	4.90%	4.85%	4.75%	4.65%	4.55%	4.50%	4.50%
65	5.20%	5.10%	5.05%	4.95%	4.85%	4.80%	4.75%	4.75%	4.75%
66	5.30%	5.25%	5.15%	5.05%	5.00%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%
67	5.45%	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%
68	5.60%	5.55%	5.50%	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%
69	5.80%	5.75%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%
70	6.05%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

Anno Età di pensionamento	1967	1968	1969	1970	1971 e più giovani
58	3.65%	3.50%	3.40%	3.30%	3.20%
59	3.75%	3.60%	3.50%	3.40%	3.40%
60	3.80%	3.70%	3.60%	3.60%	3.60%
61	3.90%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%
62	4.05%	4.05%	4.05%	4.05%	4.05%
63	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
64	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
65	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%
66	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%
67	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%
68	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%
69	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%	5.70%
70	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

L'età viene calcolata precisamente in base agli anni e ai mesi. Il periodo che va dalla data di nascita al successivo primo del mese non viene considerato. I valori intermedi vengono interpolati in maniera lineare.

Adeguamento in percentuale della rendita di vecchiaia target, della rendita di invalidità target e della rendita per coniugi target

(Si confronti Regolamento, Art. 9, 10 e 11)

La rendita di vecchiaia, la rendita di invalidità e la rendita per coniugi non sono garantite e diminuiscono e aumentano in base al grado di copertura come segue:

Grado di copertura	Adeguamento in % della rendita di vecchiaia target, della rendita di invalidità target e della rendita per coniugi target
Inferiore al 93%	-9.50%
Uguale o superiore al 93% e inferiore al 98%	-4.75%
Uguale o superiore al 98% e inferiore al 106%	0.00%
Uguale o superiore al 106% e inferiore al 116%	4.75%
Uguale o superiore al 116%	9.50%

Il grado di copertura corrisponde ogni volta al grado di copertura al 31 dicembre in base al rapporto annuale revisionato. L'adeguamento della rendita ha effetto il 1° aprile dell'anno successivo e si applica per un anno.

Allegato II al Regolamento Personale Operativo (Piano previdenziale PE)

Mantenimento volontario della previdenza del Personale Operativo

(Si confronti Regolamento, Art. 2)

Gli assicurati che recedono dall'assicurazione obbligatoria perché percepiscono una pensione transitoria della fondazione PE possono, su richiesta, mantenere l'intera previdenza della Implenia.

Il mantenimento della previdenza esclude il diritto alla riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia.

L'assicurato deve comunicare alla previdenza Implenia, entro e non oltre l'avvenuto pensionamento anticipato e l'inizio della prestazione della fondazione PE, la richiesta di mantenimento della previdenza. La comunicazione può essere effettuata tramite il datore di lavoro o direttamente.

L'assicurato è tenuto a versare i contributi di assicurazione volontaria con cadenza mensile. Essi si compongono degli accrediti di vecchiaia totali e dei contributi di rischio (quota del datore di lavoro e del lavoratore). Qualora i contributi fossero pendenti per oltre tre mesi, la protezione previdenziale termina in ogni caso. Eventuali contributi arretrati al momento dell'esigibilità di prestazioni previdenziali, verranno scalati da queste.

Età del pensionamento Personale Operativo

(Si confronti Regolamento, Art. 9)

Per il restantei Personale Operativo che non percepisce una pensione transitoria PE, l'età di pensionamento è di 65 anni. Tali lavoratori possono riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 60 anni.

Rendita d'invalidità Personale Operativo

(Si confronti Regolamento, Art. 10)

La rendita intera di invalidità target viene calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia stimato all'età di 65 anni e dell'aliquota di conversione di riferimento per questa età; il suo ammontare è al massimo il 50% del salario assicurato. L'avere di vecchiaia stimato si compone

a) dell'avere di vecchiaia, che l'assicurato ha quando ha inizio il diritto alla rendita di invalidità, senza interessi;
b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti al raggiungimento dei 65 anni, senza interessi. Va fatto riferimento al salario assicurato prima dell'inizio dell'inabilità lavorativa.

Laddove l'invalidità fosse stata causata da un incidente, verranno corrisposte solo le prestazioni minime LPP.

Qualora il grado di invalidità variasse dopo l'inizio della rendita di invalidità, la rendita intera di invalidità target verrà adeguata. In caso di aumento del grado di invalidità la quota di rendita target supplementare per i lavoratori ancora attivi, verrà stabilita, basandosi sulla rendita di invalidità assicurata immediatamente precedente l'aumento, in base alla rendita intera di invalidità target fino a quel momento.

Ammontare dei contributi

(Si confronti Regolamento, Art. 6)

Gli assicurati e l'azienda versano, annualmente, i seguenti contributi, calcolati in percentuale del salario assicurato:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda
fino a 24			3.5%	2.1%	3.5%	2.1%
25 - 34	3.5%	3.5%	3.5%	2.1%	7.0%	5.6%
35 - 44	5.0%	5.0%	3.5%	2.1%	8.5%	7.1%
45 - 54	7.5%	7.5%	3.5%	2.1%	11.0%	9.6%
55 - 65	9.0%	17.0%	3.5%	2.1%	12.5%	19.1%

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita. Il passaggio alla successiva fascia contributiva avviene di volta in volta il 1° gennaio.

In caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato, ai sensi dell'Art. 4 capoverso 6, l'assicurato versa, sulla quota del salario assicurato corrispondente al mantenimento previdenziale, anche i contributi dell'azienda.

Contributi compresi tra il 60° e il 65° anno di età:

Assicurati con diritto di pensione transitoria ai sensi del Regolamento PE: gli accrediti corrisposti ai sensi del CCL PE, ridotti dei contributi di rischio del 10%, verranno accreditati all'avere di vecchiaia.

Assicurati che non hanno diritto alla pensione transitoria ai sensi del Regolamento PE: stesse aliquote di contribuzione come a 60 anni.

Riscatto di prestazioni complementari

(Si confronti Regolamento, Art. 7)

L'ammontare delle somme di riscatto complementari corrisponde al massimo all'importo ai sensi della tabella seguente, detratto l'avere di vecchiaia corrente al momento del riscatto.

Età	Importo massimo in % del salario assicurato al momento del riscatto	Età	Importo massimo in % del salario assicurato al momento del riscatto
25	7.0	46	241.4
26	14.1	47	261.3
27	21.4	48	281.5
28	28.9	49	302.1
29	36.4	50	323.2
30	44.2	51	344.6
31	52.0	52	366.5
32	60.1	53	388.8
33	68.3	54	411.6
34	76.6	55	445.8
35	88.2	56	480.8
36	99.9	57	516.4
37	111.9	58	552.7
38	124.2	59	589.8
39	136.7	60	627.6
40	149.4	61	666.1
41	162.4	62	705.4
42	175.6	63	745.5
43	189.1	64	786.5
44	202.9	65	786.5
45	222.0		

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita.

Allegato III al Regolamento collaboratori PTA

Rendita di invalidità per i collaboratori PTA

(Si confronti Regolamento, Art. 10)

La rendita intera d'invalidità target viene calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia stimato all'età di 65 anni in base alla scala dei contributi "Standard" e dell'aliquota di conversione di riferimento per questa età. L'avere di vecchiaia stimato si compone

a) dell'avere di vecchiaia, che l'assicurato ha quando ha inizio il diritto alla rendita di invalidità, senza interessi;
b) degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti al raggiungimento dei 65 anni, senza interessi. Va preso in considerazione il salario assicurato prima dell'inizio dell'inabilità lavorativa.

Per gli assicurati nel piano previdenziale "Platino" viene concesso un supplemento alla rendita intera di invalidità target calcolata in questo modo. Nel primo anno di appartenenza al piano, il supplemento ammonta a 8% e aumenta con ogni anno aggiuntivo dell'8% fino a un massimo di 40%. Agli assicurati che presentano volontariamente un questionario sul loro stato di salute, la cassa pensione può concedere subito il supplemento massimo del 40%, cioè senza un periodo di transizione. Gli assicurati che erano già assicurati nel piano previdenziale "Platino" al 31 dicembre 2018 hanno diritto all'intero supplemento del 40%.

Qualora il grado di invalidità variasse dopo l'inizio della rendita di invalidità, la rendita di invalidità target verrà adeguata. In caso di aumento del grado di invalidità la quota di rendita target supplementare per i lavoratori ancora attivi verrà calcolata sulla base della rendita di invalidità target assicurata immediatamente precedente l'aumento. In assenza di attività lavorativa o laddove la stessa comportasse una rendita di invalidità target maggiore, l'aumento verrà stabilito in base alla rendita di invalidità target fino a quel momento.

Assicurazione complementare per i collaboratori PTA

Per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2021 la Cassa pensioni assicura, ai collaboratori del personale tecnico amministrativo, un capitale in caso di invalidità e un capitale supplementare in caso di morte.

Capitale supplementare in caso di morte per i collaboratori PTA

(Si confronti Regolamento, Art. 13)

In caso di morte dell'assicurato prima del compimento del 65° anno di vita, dovuta a incidente o malattia, qualora il coniuge o il convivente abbia diritto ad una rendita per coniugi della Cassa pensioni, verrà corrisposto agli aventi diritto un capitale supplementare in caso di morte. Il capitale supplementare in caso di morte è dato, a seconda dell'età in cui ha inizio il diritto, dalla somma di due quote i cui fattori, in percentuale dell'avere di vecchiaia risp. del salario assicurato quando ha inizio il diritto, sono definiti in base alla seguente tabella:

Età	Capitale in caso di morte in % dell'/del		Età	Capitale in caso di morte in % dell'/del	
	Avere di vecchiaia	Salario assicurato		Avere di vecchiaia	Salario assicurato
-24	0%	623%	45	126%	111%
25	290%	623%	46	116%	96%
26	290%	623%	47	106%	82%
27	290%	613%	48	96%	70%
28	290%	600%	49	86%	58%
29	290%	561%	50	80%	46%
30	290%	516%	51	74%	34%
31	279%	481%	52	68%	25%
32	268%	447%	53	62%	17%
33	257%	413%	54	56%	12%
34	246%	380%	55	50%	8%
35	235%	348%	56	44%	4%
36	224%	317%	57	38%	3%
37	213%	288%	58	33%	2%
38	202%	260%	59	28%	1%
39	191%	234%	60	24%	0%
40	180%	210%	61	20%	0%
41	169%	185%	62	17%	0%
42	158%	164%	63	14%	0%
43	147%	144%	64	11%	0%
44	136%	127%	65	9%	0%

L'età viene calcolata precisamente in base agli anni e ai mesi. Il periodo che va dalla data di nascita al successivo primo del mese non viene considerato. I valori intermedi vengono interpolati in maniera lineare.

Il capitale supplementare in caso di morte vale come prestazione per superstiti, ai sensi dell'Art. 13, capoverso 2 e, per il calcolo del capitale in caso di morte, viene detratto.

Capitale in caso di invalidità per i collaboratori PTA

Qualora un assicurato diventi invalido prima del compimento del 65° anno di età e abbia diritto ad una rendita di invalidità della Cassa pensioni, avrà diritto ad un capitale di invalidità se sono date le seguenti condizioni.

Un assicurato ha diritto ad un capitale di invalidità in caso di invalidità permanente o nel caso abbia diritto ad una rendita a tempo indeterminato. Se ha diritto ad una rendita a tempo determinato, non ha diritto al capitale di invalidità.

Con il pagamento unico di un capitale di invalidità, il diritto dell'assicurato al capitale di invalidità si intende soddisfatto indipendentemente dalla causa della sopraggiunta invalidità.

Il capitale supplementare in caso di invalidità è dato, a seconda dell'età in cui ha inizio il diritto, dalla somma di due quote i cui fattori, in percentuale dell'avere di vecchiaia risp. del salario assicurato quando ha inizio il diritto, sono definiti in base alla seguente tabella:

Per un assicurato con invalidità parziale l'intero capitale di invalidità viene ridotto proporzionalmente in base alla legittimazione di invalidità.

Età	Capitale in caso di invalidità in % dell'/del		Età	Capitale in caso di invalidità in % dell'/del	
	Avere di vecchiaia	Salario assicurato		Avere di vecchiaia	Salario assicurato
-24	0%	623%	45	52%	111%
25	180%	623%	46	47%	96%
26	180%	623%	47	42%	82%
27	180%	613%	48	37%	70%
28	180%	600%	49	32%	58%
29	180%	561%	50	27%	46%
30	180%	516%	51	23%	34%
31	170%	481%	52	19%	25%
32	160%	447%	53	15%	17%
33	150%	413%	54	11%	12%
34	140%	380%	55	9%	8%
35	130%	348%	56	7%	4%
36	121%	317%	57	5%	3%
37	112%	288%	58	3%	2%
38	103%	260%	59	1%	1%
39	94%	234%	60	0%	0%
40	85%	210%	61	0%	0%
41	78%	185%	62	0%	0%
42	71%	164%	63	0%	0%
43	64%	144%	64	0%	0%
44	57%	127%	65	0%	0%

L'età viene calcolata precisamente in base agli anni e ai mesi. Il periodo che va dalla data di nascita al successivo primo del mese non viene considerato. I valori intermedi vengono interpolati in maniera lineare.

Accrediti di vecchiaia

(Si confronti Regolamento, Art. 5)

Gli accrediti di vecchiaia, in percentuale del salario assicurato, dipendono dalla scala dei contributi prescelta come segue:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato		
	Standard	Light	Platino
25 – 34	12.0	10.5	15.0
35 – 44	15.0	13.5	18.0
45 – 54	20.0	18.5	25.0
55 – 65	23.0	21.5	28.0
66 – 70	20.5	19.0	28.0

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita.

Ammontare dei contributi

(Si confronti Regolamento, Art. 6)

Gli assicurati possono scegliere tra la scala dei contributi "Standard", "Light" e "Platino". La scelta della scala dei contributi deve essere attuata al momento dell'ingresso nella Cassa pensioni. In assenza di comunicazione scritta si applica la scala dei contributi "Standard". E' possibile passare ad un'altra scala dei contributi annualmente, entro il 1° gennaio, dandone comunicazione scritta alla Cassa pensioni entro la fine del mese di novembre. In assenza di comunicazione scritta verrà applicata la scala dei contributi dell'anno precedente.

Gli assicurati e l'azienda versano, annualmente, i seguenti contributi, calcolati in percentuale del salario assicurato:

Scala dei contributi Standard

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda
fino a 24	-	-	2.50%	2.90%	2.50%	2.90%
25 – 34	4.25%	7.75%	2.50%	2.90%	6.75%	10.65%
35 – 44	5.75%	9.25%	2.50%	2.90%	8.25%	12.15%
45 – 54	8.25%	11.75%	2.50%	2.90%	10.75%	14.65%
55 – 65	9.75%	13.25%	2.50%	2.90%	12.25%	16.15%
66 – 70	9.75%	10.75%	-	-	9.75%	10.75%

Scala dei contributi Light

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda
fino a 24	-	-	2.50%	2.90%	2.50%	2.90%
25 – 34	2.75%	7.75%	2.50%	2.90%	5.25%	10.65%
35 – 44	4.25%	9.25%	2.50%	2.90%	6.75%	12.15%
45 – 54	6.75%	11.75%	2.50%	2.90%	9.25%	14.65%
55 – 65	8.25%	13.25%	2.50%	2.90%	10.75%	16.15%
66 – 70	8.25%	10.75%	-	-	8.25%	10.75%

Scala dei contributi Platino

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda	Assicurato	Azienda
fino a 24	-	-	2.50%	2.90%	2.50%	2.90%
25 – 34	7.25%	7.75%	2.50%	2.90%	9.75%	10.65%
35 – 44	8.75%	9.25%	2.50%	2.90%	11.25%	12.15%
45 – 54	13.25%	11.75%	2.50%	2.90%	15.75%	14.65%
55 – 65	14.75%	13.25%	2.50%	2.90%	17.25%	16.15%
66 – 70	17.25%	10.75%	-	-	17.25%	10.75%

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita. Il passaggio alla successiva fascia contributiva avviene di volta in volta il 1° gennaio.

In caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato, ai sensi dell'Art. 4, capoverso 6, l'assicurato versa, sulla quota del salario assicurato corrispondente al mantenimento previdenziale, anche i contributi dell'azienda.

Riscatto di prestazioni complementari

(Si confronti Regolamento, Art. 7)

A partire dal 40° anno di età la persona assicurata può, inoltre, compensare la riduzione della rendita dovuta a pensionamento anticipato tra i 58 e i 65 anni, con conferimenti annuali di importo pari al 5%, al 10% o al 15% del salario assicurato. La persona assicurata deve comunicare per iscritto alla Cassa pensione la percentuale desiderata per l'anno successivo, entro il 1° dicembre dell'anno precedente. In alternativa può essere effettuato un versamento unico fino all'importo massimo possibile per il riscatto della riduzione di rendita. Questi conferimenti confluiscono nel capitale di vecchiaia risp. nella prestazione d'uscita. In caso di prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il periodo previsto di pensionamento anticipato, non possono essere effettuati ulteriori conferimenti e la rendita di vecchiaia può superare l'obiettivo regolamentare di prestazione, al massimo del 5%. In caso di recesso, il conto di risparmio complementare costituirà parte della prestazione d'uscita.

L'ammontare delle somme di riscatto complementari corrisponde al massimo all'importo ai sensi della tabella seguente, detratto l'avere di vecchiaia corrente al momento del riscatto.

Età	Importo massimo in % del salario assicurato al momento del riscatto	Età	Importo massimo in % del salario assicurato al momento del riscatto
25	15.0	46	463.9
26	30.3	47	498.1
27	45.9	48	533.1
28	61.8	49	568.8
29	78.1	50	605.1
30	94.6	51	642.2
31	111.5	52	680.1
32	128.7	53	718.7
33	146.3	54	758.1
34	164.2	55	801.2
35	185.5	56	845.2
36	207.2	57	890.2
37	229.4	58	936.0
38	252.0	59	982.7
39	275.0	60	1030.3
40	298.5	61	1078.9
41	322.5	62	1128.5
42	346.9	63	1179.1
43	371.9	64	1230.7
44	397.3	65	1283.3
45	430.3		

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita.

Allegato IV al Regolamento

Importi di riferimento per l'anno 2019

Salario minimo ai sensi dell'art. 2 LPP (Art. 2, capoverso 1 e Art. 6, capoverso 3)	**CHF**	**21'330**
Età pensionabile ai sensi della LPP (Art. 2, capoverso 2)	L'età al primo del mese successivo al compimento del 65° anno per gli uomini e del 64° anno per le donne L'età del pensionamento, ai sensi del presente Regolamento, è di 65 anni per uomini e donne	
Deduzione di coordinamento LPP (Art. 4, capoverso 1)	**CHF**	**24'885**
50% deduzione di coordinamento LPP (Art. 4, capoverso 1)	**CHF**	**12'442**
Rendita massima di vecchiaia AVS (Art. 4, capoverso 3)	**CHF**	**28'440**
Rendita minima di vecchiaia AVS (Art. 15, capoverso 4)	**CHF**	**14'220**
Tasso d'interesse per l'avere di vecchiaia (Art. 5, capoverso 3)	**Fissazione a fine anno**	
Tasso d'interesse minimo ai sensi della LPP (Art. 16, capoverso 4)	**1.00%%**	
Tasso d'interesse moratorio (Art. 16, capoverso 4)	**2.00%%**	